

# Comune di San Mauro Forte

Provincia di Matera



## Verbale deliberazione del **COMMISSARIO PREFETTIZIO** con i poteri del Consiglio Comunale

N° 3 DEL 19.5.2016

### Oggetto :

Approvazione aliquote IMU e TASI e tariffe TARI - Anno 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **19** del mese di **MAGGIO**, alle ore **12.00**,  
nella sede municipale

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

dott. Francesco Paolo D'Alessio

con l'assistenza del **SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa **CARMEN RUGGERI**

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del **CONSIGLIO COMUNALE**, ai sensi e in  
conformità dell'art.42 e/o 48 del Dlgs. n°267/2000 ;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato  
in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49, comma all'art.49, comma 1, del  
Dlgs. n°267/2000 ;

ORIGINALE

COPIA Conforme All'originale

Integrale Per estratto

composta da n° 6 pagine

San Mauro Forte il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Carmen RUGGERI



Il Commissario Prefettizio  
(Dott. Francesco Paolo D'Alessio)

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Carmen Ruggeri)

Certificato di pubblicazione

Su conforme dichiarazione del messo comunale,  
che firma per conferma, certifico che la presente  
deliberazione viene affissa all'albo pretorio  
il **20 MAG. 2016** al

n° **0291** per rimanervi per quindici giorni  
consecutivi. Il, **20 MAG. 2016**

il Messo Comunale (Sig. Dambrosio Antonio)

Su conforme assicurazione dell'incaricato alla  
spedizione, si attesta che della presente deliberazione,  
contestualmente all'affissione all'albo,

[ ] La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle  
forme di legge all'albo pretorio senza riportare  
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la  
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3°  
comma D.Lgsl.267/2000.

San Mauro Forte il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Carmen RUGGERI

### Ufficio Segreteria

La presente Copia viene rilasciata, in carta libera  
per uso limitato all'esercizio dei diritti connessi alla  
carica di Consigliere Comunale

San Mauro Forte il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Carmen RUGGERI

20/5/2015

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Premesso che** il comma 1, dell'art.151 del TUEL d.lgs.N.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Che con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 da parte degli Enti Locali, è stato ulteriormente differito al 30.04.2016;**

**Che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 aprile 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. E ciò in virtù:**

- dell'art.1, comma169, L. 27 dicembre2006, n.296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n.208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo1, comma174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e all'articolo 2, commi 79,80,83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno2013, n.64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del2000."*

**Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:**

### TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, ( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1,A/8,A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) *"(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

b) comma 14 lettera c): **riduzione** TASI per i **beni merce**: comma 14 lettera c): *"c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;*

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e'effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (finoallo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

#### IMU.

a) comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0 a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano comeabitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23»;"

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Perquanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21–vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34. "

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:"25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato."

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati" (vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato ( vedi testo sopra riportato).

Preso atto che il bilancio di previsione non è stato approvato entro il termine del 30 aprile 2016, così come stabilito dal decreto ministeriale dell'1-3-2016 prima citato e che, pertanto, ai sensi dell'art.1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n.296 "le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Tanto premesso e considerato.

Viste:

- la Delibera di consiglio comunale n.11 del 30/07/2015 "**OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) – Anno2015**", ches'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che, al punto 1 del dispositivo così recita: "1) Di confermare, per l'anno 2015, tutte le aliquote della TASI del 2014, (per tutte le tipologie e destinazione dell'immobile, settore di attività e ubicazione),..." ovvero: 1 x mille per abitazioni principali, relative pertinenze (con detrazione fissa di € 84,00) e per i fabbricati rurali strumentali; 1,80 x mille per tutte le altre tipologie di immobili, dando atto di una copertura del 31,86% dei costi indivisibili: costi per € 182.023,65 a fronte di una previsione di gettito di € 58.000,00;
- la Delibera di consiglio comunale n.10 del 30/07/2015 "**OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) – Anno2015**", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che ai punti 1 e 2 del dispositivo così recita: "1) di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il Piano finanziario (Allegato A) per la gestione dei rifiuti solidi urbani TARI per l'anno 2015 ammontante a complessivi € 206.324,43; 2) di approvare per l'anno 2015, sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, le tariffe della Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche come da Allegato B;"
- la Delibera di consiglio comunale n.12 del 0/07/2015 "**OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote (e detrazioni di imposta) IMU 2015**", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che al punto 1 del dispositivo così recita: "1. Di confermare, per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 2014 come di seguito indicato:

Fattispecie	X Mille
Abitazioni principali e relative pertinenze (Solo Categorie A1 – A8–A9)	4
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	7,60
Altri immobili	7,60
Detrazione per abitazione Principale	€ 200,00

Acquisiti il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs.n. 267/2000

Visti il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n. 118/2011; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto espresso in premessa;
2. Di prendere atto della disposizione contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n.208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

3. Di prendere atto della disposizione dell'art.1, comma169, L. 27 dicembre 2006, n.296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
4. Di **approvare e confermare**, in conseguenza di quanto riportato al punto 2 e 3 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, le **medesime aliquote TASI** relative al 2015, in considerazione che, con il comma 14 della Legge n. 208/2015 è stata disposta l'**esclusione** dall'applicazione della TASI degli immobili adibiti ad **abitazione principale e relative pertinenze**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie di lusso A1-A8-A9, nelle stesse percentuali dell'anno 2015 quali esposte in dettaglio nella Delibera di Consiglio Comunale numero 11 del 30 luglio 2015 in premessa citata, ovvero:

<b>Fattispecie</b>	<b>X Mille</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze (Solo Categorie A1 – A8–A9)	1
Fabbricati rurali strumentali	1
Altri immobili	1,90

5. Di **approvare e confermare**, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 2 e 3 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, le **medesime aliquote IMU**, nelle stesse percentuali dell'anno 2015 quali esposte in dettaglio nella Delibera di Consiglio Comunale numero 12 del 30 luglio 2015 in premessa citata, ovvero:

<b>Fattispecie</b>	<b>X Mille</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze (Solo Categorie A1 – A8–A9)	4
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	7,60
Altri immobili	7,60
Detrazione per abitazione Principale(Solo Categorie A1 – A8–A9)	€ 200,00

6. Di **approvare e confermare**, inoltre, in conseguenza di quanto riportato al punto 2 e 3 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, nonché in riferimento alle **medesime tariffe TARI** relative al 2015, negli stessi importi dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nella Delibera di Consiglio Comunale numero 10 del 30 luglio 2015 in premessa citata.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del Tuel D.Lgs. n.267/2000.

**COMUNE DI SAN MAURO FORTE**

PROVINCIA DI MATERA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTA CON I POTERI :**

X

DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : Approvazione delle aliquote IMU e TASI e tariffe TARI - Anno 2016**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra indicata.



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
(Rag. Vito Bubbico)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vito Bubbico".